

**UFFICIO DI SEGRETARIA
REGISTRO GENERALE**

N. 217 DEL 12/03/2018



**Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°51 DEL 06/03/2018

Oggetto:– Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Siculiana c.da Materano di proprietà della. Ditta Catanzaro Costruzioni.

– Approvazione proroga contratto di servizio e impegno somme.

CIG: .Z01229652E.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti allegati al fascicolo
Contratto di servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell'art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

PREMESSO CHE:

Con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana **n. 2/ RIF del 28/02/2018**, avente come oggetto proroga contratto di servizio, con la quale si autorizza i comuni facenti parte alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A.**, a conferire i rifiuti indifferenziati, fino alla data del **31/05/2018**, presso l'impianto di discarica sito nei comuni di Siculiana e Montallegro in c.da Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni S.p.a;

PRESO ATTO della grave situazione venutasi a creare e dell'obbligo che ne consegue, si valuta di intervenire, per risolvere la problematica posta in questione;

ACCERTATO che l' eventuale ritardo nel svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, potrebbe generare nella città un accumulo eccessivo di rifiuti, rendendo pertanto estremamente delicata la situazione sanitaria, quindi, bisogna garantire la raccolta, e ristabilire le normali condizioni di ordinarietà.

ATTESO che la mancata raccolta dei rifiuti può avere delle conseguenze negative sulla salute dei cittadini e sulla pubblica incolumità.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori e degli Uffici e dei Servizi”;
- **Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- **CIG: Z01229652E**

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad **€ 20.000,00** (diconsi Euro Ventiamila/00), all'intervento di bilancio relativo alla raccolta di RSU (Intervento 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”), **dall' esercizio finanziario 2018- Obbligazione resa necessaria, perché proroga di contratti già in essere.**
- 2) Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a.;

- 3) Di sottoscrivere il contratto con la ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. per un periodo compreso **dal 01/03/2018, fino al 31/03/2018**, così come previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana **n. 02/ RIF del 28/02/2018**;
- 4) Di riservarsi, laddove necessario, ad operare le opportune correzioni al bilancio 2018;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A.**, all'ASSESSORATO REGIONALE PER L'ENERGIA DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI ED ALLA CATANZARO COSTRUZIONI S.P.A.
- 6) **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013;
- 7) **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
- 8) **DARE** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
- 9) **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to P.A. Filippo Tardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno n° 354/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Luigi Milano

Data _06/03/2018

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 13/03/2018 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/03/2018

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra

CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Lorenzo Catanzaro, d'ora in poi "*Gestore IPPC*"

e

COMUNE DI _____, con sede legale in Via/Piazza _____ n. _____, Partita IVA _____, in persona del Dirigente *pro tempore* _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta determina dirigenziale di approvazione del Contratto di Servizio n. _____ del __ / __ / ____ completa degli estremi del provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni dirigenziali che si allega al presente *sub* lett. D) per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi "*Conferitore*";

PREMESSO

- il *Gestore IPPC*, proprietario e gestore dell'impianto di Piano Regionale ubicato in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro, giusta A.I.A. di cui al D.R.S. n.1362 del 23 dicembre 2009, con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif. del 20/07/2016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, emessa a seguito della conferenza di servizi del 19/07/2016, è stato autorizzato a realizzare ed esercire l'impianto di biostabilizzazione provvisorio, come proposto con nota prot. n. 1300 del 16/07/2016, per la quantità massima giornaliera di trattamento di rifiuto urbano indifferenziato pari a circa 110 t/gg a partire dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016 e a regime dal 01 settembre 2016 in poi di 140 t/gg, aumentate a 140 t/gg sin dal 3 agosto 2016, giusta Disposizione Attuativa n. 43 del 3 agosto 2016, e di ulteriori 200 t/gg per quanto concerne la capacità di tritovagliatura, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif. del 04/08/2016;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif. del 31/08/2016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, il *Gestore IPPC* è stato autorizzato a realizzare ed esercire l'ampliamento di ulteriori 140 tonnellate al giorno dell'impianto di biostabilizzazione provvisorio;
- le Ordinanze n. 10/Rif. del 20/07/2016 e n. 21/Rif. del 31/08/2016 sono state prorogate dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif. del 01/12/2016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 29/Rif. del 21/12/2016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, il *Gestore IPPC* è stato autorizzato ad aumentare il potenziale dell'impianto di trattamento meccanico biologico provvisorio fino a un massimo di 500 tonn/die, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla istanza del *Gestore IPPC* prot. n. 1630 del 28/11/2016;
- con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif. del 28/02/2018 sono stati prorogati, fra le altre, gli effetti delle Ordinanze Pres. Reg. sic. n. 10/Rif./2016, n. 21/Rif./2016, n. 28/Rif./2016, n. 29/Rif./2016 e n. 14/Rif. del 01/12/2017;
- con nota di "*Informazioni preliminari al conferimento*" prot. n. 174 del 01/03/2018 il *Gestore IPPC* ha comunicato le condizioni tecnico-economiche aderenti alla normativa vigente in materia da applicarsi dal 01/03/2018, trasmettendo la documentazione contrattuale, relativa anche al rispetto della normativa disciplinante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- Che l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni nonché la continuità del servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

TITOLO I – OGGETTO E DURATA

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (d'ora in poi *contratto*).
- 1.2 Il presente *contratto* contiene l'insieme delle norme che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC* e il *Conferitore*.
- 1.3 Il presente *contratto* disciplina in maniera uniforme le condizioni tecnico-economiche di fornitura del servizio di smaltimento finale di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Piano Regionale sito in C.da Materano.
- 1.4 Costituiscono parte integrante al presente *contratto* la documentazione tecnica di cui al successivo art.3; la documentazione tecnica di cui al successivo art.5 comma 4; l'allegato A di cui al successivo art.5 comma 5; gli allegati B e C di cui al successivo art.6 commi 3 e 4.

Art. 2 – Durata e validità

- 2.1 Mercé la sottoscrizione del presente *contratto* – in uno agli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, compilati e firmati in calce in tutte le loro parti – e la vigenza di apposito decreto di autorizzazione al conferimento ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.*, il *Gestore IPPC* assume l'obbligo di eseguire in favore del *Conferitore* il servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi ed il *Conferitore* assume l'obbligo di conferire i rifiuti non pericolosi, presso l'impianto di Piano Regionale del *Gestore IPPC*. Tali rispettivi obblighi sono subordinati al rispetto reciproco degli adempimenti convenuti al presente *contratto*.
- 2.2 Il presente *contratto* ha validità dal 01/03/2018 al 31/05/2018 e la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento emesso ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.* o di altro provvedimento di autorizzazione regionale al conferimento, come previsto dalla normativa.
- 2.3 Alla scadenza, la validità del *contratto* potrà essere estesa subordinatamente alla espressa volontà delle Parti, che dovrà essere manifestata e formalizzata con successivo atto, escludendosi ogni forma di rinnovo tacito.
- 2.4 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria e preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC*, verranno disciplinate dal presente *contratto*.
- 2.5 L'efficacia del presente *contratto*, fra le altre, rimane subordinata (a) alla sussistenza dell'iscrizione della ditta trasportatrice all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; (b) al rispetto delle condizioni di cui al successivo art.3; (c) alla perduranza dei medesimi rischi specifici da interferenza così come individuati alla data di sottoscrizione del presente *contratto*; (d) vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento emesso ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.* o di altro provvedimento di autorizzazione regionale al conferimento, come previsto dalla normativa.
- 2.6 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, il *contratto* produrrà nuovamente i suoi effetti – stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* – dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II – CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 – Verifica di conformità

- 3.1 Il *Conferitore*, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art.2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento

presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime scadenze indicate al precedente comma 1.

3.3 I costi sostenuti dal *Gestore IPPC* per eventuali verifiche di conformità da effettuare, saranno fatturati al *Conferitore*, e ciò anche nel caso in cui i rifiuti dovessero risultare non ammissibili. Salvo aggiornamento o revisione del prezzo da parte del laboratorio di fiducia del *Gestore IPPC*, che verrà comunque tempestivamente comunicato al *Conferitore*, il costo di ogni verifica di conformità – al momento della stipula del presente contratto – è fissato in € 1.350 (euromillettecentocinquanta/00) oltre IVA nella misura di legge.

Art. 4 – Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di rifiuti non pericolosi conformi ai codici CER indicati nel D.R.S. n.1362 del 23 dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n.17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire e/o trattare i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 I rifiuti che, a seguito delle verifiche di cui all'art.4 del D.M. 27 settembre 2010, dovessero risultare non conformi parzialmente, così come rilevato nel "*Verbale di conformità parziale*" rilasciato dagli addetti del *Gestore IPPC*, verranno gestiti dal medesimo *Gestore IPPC* ai sensi della normativa vigente. Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art.8 comma 5.

4.3 Il *Conferitore* dichiara di essere a conoscenza che il *Gestore IPPC* è dotato di apposito sistema di controllo radiometrico ed apposita procedura di controllo, onde potere assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia ed evitare il conferimento di rifiuti potenzialmente radioattivi. Pertanto, i rifiuti che, a seguito delle verifiche di cui al presente comma dovessero risultare non ammissibili, così come rilevato ed accertato nei verbali di sopralluogo dell'Esperto Qualificato incaricato dal *Gestore IPPC*, verranno gestiti dal medesimo *Gestore IPPC* ai sensi della normativa vigente. Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non ammissibili, il *Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art.8 comma 6.

4.4 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti dal *Conferitore* verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.

Art. 5 – Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 12:00. Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 10:00 dietro maggiorazione come da art. 8 comma 1. Per ragioni tecnico-gestionali non saranno ammessi i conferimenti oltre tali orari. Per i giorni festivi il *Gestore IPPC* si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta, in considerazione del numero complessivo di istanze pervenute e dei conferimenti ad esse collegate. Ad ogni modo, per ragioni tecnico-gestionali non saranno ammessi i conferimenti oltre gli orari sopra riportati.

5.2 È consentito l'accesso all'impianto di scarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.3 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati dal *Conferitore*.

5.4 La circolazione all'interno dell'impianto di smaltimento è disciplinata da quanto indicato nel documento "*Regolamento conferitori*" (Allegato A).

5.5 Il *Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di scarica, e che potrebbe determinare eccessiva fila, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Conferitore* rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 – Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente *contratto*, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento finale, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC* (Allegato B).

6.4 Il *Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC* (Allegato C).

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Conferitore*. Le Parti si danno altresì atto che la violazione, da parte del *Conferitore*, delle prescrizioni contenute nei documenti aderenti alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, determinerà l'applicazione delle segnalazioni e/o interdizioni al conferimento, contemplate, in particolare, all'Allegato A "*Regolamento conferitori*".

6.6 I costi relativi alla sicurezza in relazione al presente contratto sono pari a €0,00.

Art. 7 – Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente e stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 – Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento di cui al presente *contratto* il prezzo dovuto al *Gestore IPPC* è pari ad €123,50 (eurocentoventire/50) a tonnellata, salvo conguaglio, oltre IVA come per legge e Tributo speciale, oltre oneri di mitigazione di competenza comunale; e ciò come da Piano Economico e Finanziario allegato alla istanza prot. n. 1259 del 27/06/2016 *ss.mm.ii.*, da ultimo integrata con prot. n. 1630 del 28/11/2016, e come da Ordinanza presidenziale n.

29/Rif. del 21/12/2016 e ss.mm.ii.. Ai conferimenti effettuati nei giorni festivi verrà applicata una maggiorazione pari al 40% dell'importo sopra indicato.

8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente *contratto*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1339 c.c..

8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Conferitore* comunicazione della avvenuta presentazione della istanza di mutamento del prezzo presso gli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il *Conferitore* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.183 comma 2 e 159 comma 2 D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente *contratto*, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto si quantifica presuntivamente in €_____.

8.5 Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e per i primi due "*Verbali di conformità parziale*", il *Gestore IPPC* si limiterà a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, per come applicato al *Gestore IPPC* dall'impianto destinatario dei rifiuti non conformi. Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e per il terzo ed il quarto "*Verbale di conformità parziale*", il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, applicherà al *Conferitore* una penale pari ad €100,00 (eurocento/00) per singolo "*Verbale di conformità parziale*". Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e dal quinto "*Verbale di conformità parziale*", il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e applicare al *Conferitore* una penale pari ad €100,00 (eurocento/00) per singolo "*Verbale di conformità parziale*", avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in questo caso, medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al *Conferitore*. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente fatturato, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario debitamente indicato in fattura. Le Parti convengono espressamente che al termine di ogni mese il conteggio dei "*Verbali di conformità parziale*" verrà azzerato e l'applicazione delle penali verrà effettuata proprio in virtù di tale ricalcolo mensile.

8.6 Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e per i primi due casi di non conformità, il *Gestore IPPC* si limiterà a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e per il terzo ed il quarto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, applicherà al *Conferitore* una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per singola non conformità rilevata. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e dal quinto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e applicare al *Conferitore* una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per singola non conformità rilevata, avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in questo caso, medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al *Conferitore*. Per "*caso*" di non conformità si intende il singolo pezzo non conforme rinvenuto. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente fatturato, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario debitamente indicato in fattura. In relazione al presente comma non trova applicazione l'azzeramento del conteggio delle non conformità rilevate.

8.7 Qualora il *Conferitore* si avvalga di una Piattaforma/Stazione di trasferimento, i documenti redatti per le finalità di cui all'art. 4 commi 2 e 3, art. 8 commi 5 e 6, saranno sottoscritti in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il soggetto che conferisce il rifiuto per conto del *Conferitore*.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Conferitore* fattura consuntiva, relativa alle quantità di rifiuti conferiti, e che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n.244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n.55/2013 emanato ai sensi dell'art.1, comma 213 della su citata legge, e dal D.L. n.66/2014 *ss.mm.ii.*, e, in generale, da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Conferitore* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le determinazioni di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi, e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabile bancaria relativa al bonifico bancario effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.*, oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. Il *Conferitore* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Legge n. 190 del 2012 *ss.mm.ii.*, dal D. Lgs. 33/2013 *ss.mm.ii.*, dal D. Lgs. 267/2000 *ss.mm.ii.*, dalla L.R.9/2010 *ss.mm.ii.*, e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra le Parti, le cui situazioni di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente *contratto*.

9.5 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà dalle stesse debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in esso rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale.

Art. 10 – Certificazione del credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Conferitore* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n.185/2008 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n.35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n.66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Conferitore*, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 – Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente *contratto*, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art.1464 c.c..

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Conferitore* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Conferitore* dovrà tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.* le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art.7 del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 – Informativa antimafia

13.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il Gestore IPPC risulta iscritto alla c.d. White List presso la Prefettura di Agrigento sin dal 19/09/2013.

Art. 14 – Obbligo di tracciabilità

14.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente *contratto*, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n.15/2008.

14.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

14.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice CIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal Conferitore. Sarà onore del *Conferitore* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 15 – Registrazione del Contratto

15.1 Il presente *contratto* ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

15.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art.40 del T.U. n.131/1986.

Art. 16 – Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente *contratto* dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, frazione Area Sviluppo Industriale, CAP 92026 – Favara (AG) – Tel. 0922/441889 – Fax 0922/441889 – PEC: catanzarocostruzioni@pec.it.

COMUNE DI _____, Via/Piazza _____, CAP _____ – _____ (____), Tel. ____ / _____ – Fax ____ / _____, PEC del Comune: _____.

Letto e confermato viene così di seguito sottoscritto in

Luogo _____, Data __ / __ / ____

CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*

COMUNE DI _____, in persona del Dirigente *pro tempore* _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto idoneo provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni dirigenziali n. ____ del __ / __ / ____ e provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto di Servizio, n. ____ del __ / __ / ____

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate. A mente degli artt.1341 e 1342 del c.c., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*

COMUNE DI _____, in persona del Dirigente *pro tempore* _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto idoneo provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni dirigenziali n. ____ del __ / __ / ____ e provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto di Servizio, n. ____ del __ / __ / ____
